

COMUNE DI TEGLIO (SO)

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI
ARTICOLO 3	FINALITÀ
ARTICOLO 4	FATTISPECIE SOGGETTE A VERIFICA DELLA CCV
ARTICOLO 5	FATTISPECIE ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CCV
ARTICOLO 6	COMPOSIZIONE DELLA CCV
ARTICOLO 7	DURATA
ARTICOLO 8	SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO 9	PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
ARTICOLO 10	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO 11	RIUNIONI DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO 12	PARERI E VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO 13	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO 14	MANIFESTAZIONI ABUSIVE
ARTICOLO 15	SOSPENSIONE DELLE MANIFESTAZIONI
ARTICOLO 16	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE
ARTICOLO 17	DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. _____ DEL _____

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCV) di cui all'art. 141 e ss. del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773" e ss.mm.ii.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei luoghi e nei locali di pubblico spettacolo, nonché negli impianti sportivi.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
- b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
- c) per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
- d) per **trattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
- e) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
- f) per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
- h) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337), allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
- i) per **CCV**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ex art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935), di seguito "CCV" o "Commissione";
- j) per **CPV**, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ex art. 142 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935), di seguito "Commissione Provinciale";
- k) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S.;
- l) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- m) per **Regolamento d'esecuzione del TULPS**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
- n) per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevista dagli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.
- o) per **SUAP**, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Teglio.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

La CCV, a norma degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), ha la funzione di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CPV).

La CCV esprime i pareri di propria competenza ai sensi di legge ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

ARTICOLO 4 - FATTISPECIE SOGGETTE A VERIFICA DELLA CCV

La verifica da parte della CCV, salvo diverse previsioni di norme sovra ordinate, si esplica su:

- a) teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- b) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
- c) cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- d) cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- h) circhi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- i) luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stationamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, e le manifestazioni con partecipazione di veicoli di qualsiasi genere, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- j) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- k) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stationamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- l) auditori e sale convegno (con capienza inferiore a 5.000 persone).

Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1940.

ARTICOLO 5 - FATTISPECIE ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CCV

Sono esclusi dalla verifica della CCV i locali ed impianti asserviti ad attività/eventi privati e, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, quelli relativi a:

- a) attività/eventi ai quali si può accedere esclusivamente con invito nominale non ottenuto a seguito di iscrizione a mailing-list pubbliche o pubblicizzate sui social media e senza il pagamento di un biglietto;
- b) attività/eventi svolte in sale convegni/conferenze, presenti all'interno di alberghi ed edifici, collegate e subordinate alla attività principale dell'edificio stesso. In tali attività sono da intendersi incluse le riunioni di persone tra loro connesse prevalentemente da relazioni personali o professionali consolidate (es. meeting aziendali, ricevimenti);
- c) attività di formazione svolte in sale convegni/conferenze all'interno di edifici e sedi aziendali (es. alberghi/banche/auditorium), anche se gli stessi spazi sono concessi a titolo oneroso;
- d) circoli privati in cui si svolgono esclusivamente attività rivolte ai soci possessori di tessera personale rilasciata in data antecedente l'evento in essere;
- e) pareri preventivi sui progetti e/o asseverazioni a firma di tecnico abilitato presentate per locali e/o attività con capienza minore/uguale a 200 persone, ai sensi dell'art.141 comma 2 e s.m.i. del Regolamento di attuazione del TULPS.

ARTICOLO 6 - COMPOSIZIONE DELLA CCV

- 1) La CCV è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento ed ha la seguente composizione:
 - a) Sindaco o suo delegato, **che la presiede** – (componente effettivo);
 - b) Comandante di Polizia Locale o suo delegato – (componente effettivo);
 - c) Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato, in ogni caso con le necessarie competenze per fornire il parere in ordine alla struttura e alla statica – (componente effettivo);
 - d) Dirigente medico dell'ATS DELLA MONTAGNA competente per territorio o medico dallo stesso delegato – (componente effettivo);
 - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato – (componente effettivo);
 - f) Esperto in elettrotecnica – (componente effettivo).

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti, per il caso in cui il titolare non possa intervenire.

I membri della CCV di cui ai punti a) b), c), d), e) e f) sono considerati a partecipazione necessaria.

Le deleghe di cui al primo comma lettera a), b), c), d), e), devono essere conferite con atto scritto.

E' consentito il conferimento della delega unica per tutta la durata in carica della CCV.

- 2) In funzione delle strumentazioni e degli allestimenti del locale o impianto oggetto di verifica, la composizione della CCV può essere integrata da un esperto di acustica o altra disciplina tecnica – (componenti esperti esterni).
- 3) La Commissione deve essere integrata con un rappresentante del CONI nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.
- 4) A richiesta, possono far parte della Commissione, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

ARTICOLO 7 - DURATA

La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre e mantiene le proprie funzioni sino alla nomina della nuova.

ARTICOLO 8 - SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Un dipendente comunale, individuato all'interno dell'Ufficio SUAP, esplica le funzioni di Segretario della Commissione.

Il Segretario della CCV funge da supporto all'attività della Commissione, cura la gestione dell'attività amministrativa connessa al rilascio del parere di agibilità e predispone gli atti necessari al funzionamento della stessa.

- 1) Mansioni del Segretario:
 - a) fornisce le informazioni di base ai richiedenti;
 - b) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte della Commissione stessa;
 - c) conserva i verbali di riunione;
 - d) consegna i verbali ai soggetti richiedenti, alle direzioni competenti in relazione ai procedimenti trattati, ed ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;

- e) coadiuva il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell'Amministrazione;
 - f) raccoglie ed aggiorna le disposizioni normative e le regole tecniche;
 - g) verifica le presenze per il calcolo delle spese spettanti ai componenti esperti esterni e invia al richiedente (organizzatore dell'evento o titolare del locale) il costo della prestazione;
 - h) tiene aggiornato l'elenco dei delegati alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale di Vigilanza nonché alla Commissione Provinciale.
- 2) Ulteriori mansioni del Segretario:
- a) formula l'ordine del giorno della seduta e la convoca, in accordo con il Presidente, nonché vi partecipa e redige verbale;
 - b) organizza, in accordo con il Presidente, i sopralluoghi e li convoca, vi partecipa e redige verbale;
 - c) prende nota dei Commissari presenti alle sedute e ai sopralluoghi.

ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 1) La domanda per la quale è necessario acquisire il parere della CCP deve:
- a) pervenire all'Ente, in bollo, **esclusivamente in modalità telematica**;
 - b) essere completa di tutta la documentazione necessaria;
 - c) essere presentata almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'evento; in difetto, l'istanza sarà valutata come irricevibile;
 - d) contenere l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria.
- 2) In casi di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta da parte del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, può essere accettata la domanda anche in termini inferiori a quanto sopra esposto; in tal caso verrà applicata una tariffa d'urgenza pari al doppio della tariffa ordinaria prevista per diritti di segreteria/istruttoria.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, inviato, tramite PEC, a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri esperti, contenente data, ora e luogo della seduta/sopralluogo, nonché degli argomenti oggetto di trattazione.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al supplente, informandone il Presidente.

La data della seduta/sopralluogo è comunicata, tramite PEC, al destinatario del provvedimento finale, che può partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e/o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni/chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali/luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

Per l'esercizio del controllo di cui all'art.141, c.1, lett. e) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n.635/1940), il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

ARTICOLO 11 - RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei componenti esperti, in quanto non obbligatori, non inficia la validità della seduta.

I sopralluoghi sono effettuati di regola dal lunedì al venerdì non festivi.

La Commissione, nei casi previsti, può decidere di effettuare sopralluoghi, onde accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e/o su cui è stato espresso parere. In caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo, la Commissione ai sensi dell'art. 141 c.1 lett. e) del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti da adottare.

Nel caso di conflitto di interesse, il componente della Commissione ha l'obbligo astenersi dalla partecipazione ai lavori della Commissione, rendendo edotta la Commissione medesima in ordine al presunto conflitto di interessi.

Nella seduta della Commissione, sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

ARTICOLO 12 - PARERI E VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

Il parere della Commissione, sottoscritto da tutti i componenti, è reso per iscritto o in formato digitale e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi.

In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, entro le 24 ore successive alla riunione, a far pervenire il proprio parere reso in forma scritta o firmato digitalmente al Presidente.

Il verbale di riunione/sopralluogo, redatto dal Segretario in collaborazione con la Commissione, riporta, oltre il parere di merito, anche:

- a) il luogo della riunione/sopralluogo;
- b) l'elenco dei membri della Commissione presenti, l'elenco degli altri intervenuti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- c) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e, qualora assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente posto a conoscenza della riunione;
- d) una concisa esposizione delle attività svolte e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/luoghi/impianti ispezionati;
- e) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti effettivi e aggregati presenti e viene allegato al provvedimento finale trasmesso all'istante.

Il verbale è comunicato all'interessato e agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione, a mezzo PEC.

ARTICOLO 13 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'art.80 approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 (TULPS) *"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. ... Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza"*.

Per seduta della CCP deve intendersi la convocazione giornaliera, che può comprendere l'esame di più punti e/o domande all'ordine del giorno e l'effettuazione di uno o più sopralluoghi, fermo restando che le spese a carico del richiedente/organizzatore sono versate in relazione alla presentazione di ogni domanda, per cui si renda necessario l'intervento della Commissione stessa.

L'esame della domanda è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria.

L'importo relativo deve essere corrisposto preventivamente all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "*Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*" e l'attestazione dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di cui al precedente articolo "PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE".

L'importo delle spese di cui sopra è stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale quali diritti di segreteria/istruttoria, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, con esclusione dell'esperto in elettrotecnica, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria e del Segretario, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi né rimborsi spese comunque denominati, per effetto dell'art.12, D.L. 95/2012 e ss.mm.ii.
- 2) All'esperto in elettrotecnica, membro effettivo della Commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un corrispettivo pari al costo effettivo della prestazione (compenso indicato dal professionista incaricato comprensivo di spese, diritti e/o onorari necessari per la partecipazione alle sedute, sopralluoghi e espressione dei pareri). Il versamento del costo della prestazione è a carico del richiedente che lo verserà nei modi e nei tempi indicati dal Segretario prima della riunione della commissione e/o del sopralluogo;
- 3) Ai componenti esperti esterni della Commissione, qualora nominati fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un corrispettivo pari al costo effettivo della prestazione (compenso indicato dal professionista incaricato comprensivo di spese, diritti e/o onorari necessari per la partecipazione alle sedute, sopralluoghi e espressione dei pareri). Il versamento del costo della prestazione è a carico del richiedente che lo verserà nei modi e nei tempi indicati dal Segretario prima della riunione della commissione e/o del sopralluogo;
- 4) Nessun costo è dovuto in caso di vigilanza su strutture comunali o manifestazioni/spettacoli con riferimento ai quali l'Amministrazione Comunale assume il ruolo di organizzatore.

I diritti di segreteria e i compensi di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso.

La mancata corresponsione delle spese comporta la chiusura del procedimento senza esame della documentazione e senza effettuazione del sopralluogo/ispezione (parere di agibilità) con archiviazione della pratica.

Nel caso in cui la stessa domanda sia esaminata in più sedute, le tariffe sono dovute una sola volta.

Per ispezione o sopralluogo deve intendersi l'attività di controllo e verifica espletata presso i locali o l'area oggetto di svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo.

ARTICOLO 14 – MANIFESTAZIONI ABUSIVE

Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 15 – SOSPENSIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

L'inosservanza delle norme indicate nel presente regolamento comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

ARTICOLO 16 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia (artt. 666 e 681 del Codice Penale - art. 7bis del T.U.E.L. art. 10 T.U.L.P.S.).

Con riferimento alle norme di cui al Titolo III, Capo I del T.U.L.P.S. (artt. 68 e ss. del R.D. 18/06/1931 n. 773) e di cui al Titolo I – Capo III (Art. 8):

- l'art. 666 del Codice Penale dispone: *“Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantotto euro a millecinquecentoquarantanove euro. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocentotredici euro a duemilaquattrocentosettantotto euro. È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”*
- l'art. 681 del Codice Penale dispone: *“Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.”*
- l'art. 10 del T.U.L.P.S. prevede *“Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.*

Con riferimento all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 sono previste le sanzioni indicate nella seguente tabella.

VIOLAZIONE ACCERTATA	SANZIONE
Scarico o deposito sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro	€.100,00
Mancato rispetto delle aree interdette e/o degli orari	€.150,00
Violazione delle regole relativa all'occupazione della superficie assegnata in concessione	€.100,00
Danneggiamento/deterioramento/manomissione/insudiciamento/imbrattamento del suolo pubblico/delle piante/delle prese d'acqua/delle prese elettriche/degli impianti di mercato/del patrimonio arboreo /degli arredi urbani	€.200,00

La modifica degli importi sanzionatori di riferimento e la modifica delle specifiche tipologie di violazioni previste nella tabella è di competenza della Giunta Comunale trattandosi di indirizzi organizzativi.

Eventuali successive modifiche ed integrazioni normative in materia sanzionatoria si intenderanno automaticamente recepite agli effetti del presente Regolamento.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

Le procedure concernenti il presente Regolamento sono disciplinate secondo quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e dal Regolamento medesimo.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e abroga eventuali altre disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.